



Delibera 86 /2020

Oggetto: *annullamento in autotutela, in parte qua, della delibera AdSP MTC n. 255 del 12 settembre 2018 - rimborso spese legali liquidate ai difensori di ex amministratori e dipendente dell'Ente coinvolti in un processo penale conclusosi con sentenza, con formula assoluta piena, resa dal Tribunale penale di Napoli in data 13.10.2016.*

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 di questa Autorità, approvato dall'Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019;

CONSIDERATO che questa AdSP, con la delibera in oggetto, ha rimborsato le spese legali sostenute da ex Amministratori dell'Autorità portuale di Napoli oggi AdSP MTC (-omissis) ed una sua dipendente (-omissis-), sottoposti ad un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato;

CONSIDERATO che, con la sopraccitata delibera, questa AdSP liquidava un importo diverso, nel *quantum*, da quanto determinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in un apposito parere di congruità;

CONSIDERATO che la Procura Regionale della Corte dei Conti, con invito a dedurre n. 2019/01104/MNZ acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2163 del 27.1.2020, ha comunicato al Presidente ed al Segretario Generale di questa AdSP: **a)** di aver espletato una istruttoria, scaturente da una denuncia dell'Anac, "... per l'individuazione delle responsabilità amministrative



conseguenti alle vicende ... che allo stato delle indagini, li vedono interessati in veste di possibili autori di fatti produttivi di danno alle finanze pubbliche ...”; **b)** “... che l’AdSP ha illegittimamente sopportato un esborso ammontante a complessivi Euro 142.948,61 derivante dalla differenza degli importi quantificati congrui dall’Avvocatura dello Stato e quelli effettivamente erogati agli avvocati e, precisamente, Euro 67.116,30 in favore dell’avvocato del –omissis-; Euro 63.309,90 in favore dell’avvocato del –omissis- ed Euro 12.522,41 in favore dell’avvocato del – omissis- ...”; **c)** che “... l’ingiustificato esborso sostenuto dall’AdSP costituisce un evidente danno riconducibile alla specifica volontà di avvantaggiare indebitamente gli ex amministratori e dipendente attribuendo loro, attraverso il pagamento delle incongrue parcelle dei difensori, rilevanti importi non dovuti e/o che comunque sarebbero dovuti restare a carico definitivamente delle parti e non del pubblico erario ...”;

CONSIDERATO che la Procura Regionale della Corte dei Conti, con il sopracitato invito a dedurre n. 2019/01104/MNZ, ha altresì intimato –sia al Presidente che al Segretario Generale di questa AdSP- il pagamento del detto importo di Euro 142.948,61. Tanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 2943 e 1219 del codice civile;

CONSIDERATO che l’importo di Euro 142.948,61, corrisposto ai difensori degli ex Amministratori dell’Autorità portuale di Napoli oggi AdSP MTC (-omissis-) ed una sua dipendente (-omissis-), va rideterminato, per effetto di un mero errore materiale, nei seguenti termini:

	Delibera 255/2018	Avvocatura dello Stato
avv. Stile per –omissis-		
onorari	60.000,00	21.735,00
spese gen. 15%	9.000,00	3.260,25
CPA 4%	2.760,00	999,81
IVA 22% su impon.	15.787,20	5.718,91
TOTALE	87.547,20	31.713,97
avv. Placanica per –omissis-		
onorari	40.000,00	14.490,00
spese gen. 15%	6.000,00	2.173,50
indennità trasferte	20.000,00	
CPA 4%	2.640,00	666,54
IVA 22% su impon.	15.100,80	3.812,61
TOTALE	83.740,80	21.142,65



avv. Abbagnano Trione per –omissis-		
onorari	22.756,50	22.756,50
spese gen. 15%	3.413,48	3.413,48
CPA 4%	1.046,80	1.046,80
IVA 22% su impon.	5.987,69	5.987,69
spese vive	4.000,00	4.000,00
TOTALE	37.204,46	37.204,46
Totale generale	208.492,46	90.061,08

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/90, è annullabile il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere, sia pur se nei limiti quantitativi, nonostante i destinatari dello stesso abbiano fatto affidamento sulla sua legittimità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/90, “... *Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici ...*” l'amministrazione pubblica è titolare, per definizione, di peculiari poteri autoritativi di riesame dei suoi provvedimenti e di revisione dei loro effetti, da ritenersi compresi ex lege nella sua competenza funzionale primaria;

CONSIDERATO che l'autotutela amministrativa è sempre stata considerata funzionale al perseguimento del fine pubblico che la fonte giuridica primaria (cfr. art. 97 della Costituzione) indica quale scopo da perseguire nell'esercizio di poteri espressamente conferiti;

CONSIDERATO che, in applicazione dei suesposti principi, può ritenersi codificato il principio di inesauribilità o inconsumabilità del potere amministrativo che legittima questa Autorità, valutata successivamente la rispondenza all'interesse pubblico dell'assetto di interessi cristallizzato nell'atto amministrativo, al riesercizio del potere eliminando il provvedimento, ritenuto non più opportuno;

CONSIDERATO che i beneficiari del provvedimento da annullare, sia pur se attraverso i propri rispettivi difensori, hanno concorso alla determinazione della volontà dell'Ente non trattandosi, per l'effetto, di un affidamento incolpevole né della ipotetica titolarità di eventuali interessi/diritti degni di valorizzazione;

CONSIDERATO che l'esercizio del potere di autotutela amministrativa mediante annullamento costituisce espressione di un potere di merito, incoercibile da parte del giudice amministrativo considerata, tra l'altro, la sussistenza di un interesse pubblico *in re ipsa* al ripristino della legittimità violata, non residuando alcuno spazio per questa Amministrazione per non esercitare il proprio *ius poenitendi* attraverso l'annullamento d'ufficio del richiamato provvedimento;



CONSIDERATO che sono stati attentamente valutati e ponderati gli altri interessi coinvolti, tra cui quelli dei destinatari che, sia pur hanno fatto affidamento sul provvedimento illegittimo, sono recessivi rispetto alla necessità di ripristinare il corretto procedimento che, comunque, non incide sul diritto (quello di ricevere la copertura delle spese legali) ma solo sulla determinazione quantitativa dello stesso;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 84/94, le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici con una organizzazione verticalizzata e piramidale che non consente l'adozione di atti a rilevanza esterna se non al Presidente I.r.p.t. e, dal punto di vista istruttorio, al Segretario Generale p.t. che, per l'effetto, approvano e fanno propria la necessità di annullare in autotutela la delibera in oggetto, ad ogni effetto e conseguenza di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Messineo

CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale, ing. Francesco Messineo, e di approvare la modifica del quantum spettante ai beneficiari del precedente atto deliberativo a titolo di spese legali;
2. di annullare in autotutela in parte qua la delibera AdSP MTC n. 255 del 12 settembre 2018 nella parte in cui si è disposto il rimborso delle spese legali liquidate ai difensori di ex amministratori e dipendente dell'Ente coinvolti in un processo penale conclusosi con sentenza, con formula assoluta piena, resa dal Tribunale penale di Napoli in data 13.10.2016, nei limiti non ritenuti congrui dall'Avvocatura dello Stato;
3. rideterminare il rimborso spettante ai beneficiari del precedente atto deliberativo in Euro 31.713,97 per –omissis-, Euro 21.142,65 per –omissis-, Euro 37.204,46 per –omissis-, in conformità all'opinamento dell'Avvocatura dello Stato prot. 174600-12/12/2017-P-aona AL4020/2017;
4. di determinare l'importo da recuperare nei seguenti termini: a) Euro 55.833,23 nei confronti di –omissis-, b) Euro 62.598,15 nei confronti di –omissis-, c) nessun importo nei confronti di –omissis-, e di autorizzarne il recupero coattivo, nella denegata ipotesi di mancato spontaneo adempimento da parte degli obbligati, avvalendosi di avvocatura esterna (del libero foro o dello Stato);



5. di trasmettere la presente deliberazione all'Avvocatura per i successivi adempimenti e, via mail, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere anno 2020.

Napoli, 11.03.2020

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO